



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2016

JESSICA MAZZUCA

**Illusione della forma ed “estasi” dell’incertezza**

P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Bari, 2015

JESSICA MAZZUCA

## **Illusione della forma ed “estasi” dell’incertezza**

P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Bari, 2015

La conoscenza del fenomeno giuridico non si esaurisce in una mera riflessione teorica, ma conduce inevitabilmente lo studioso verso l’esame delle prospettive di evoluzione e di sopravvivenza del diritto, nel tentativo di contribuire a qualche forma di progresso sociale e giuridico nell’attuale contesto multiculturale e globalizzato.

È noto come con la nascita del modello costituzionale si assiste alla frammentazione dei tradizionali centri di produzione del diritto, soppiantati da nuove forme di regolazione, quale garanzia di flessibilità e di adattabilità alle circostanze. La prassi giuridica si presenta spesso sovrapposta ad atteggiamenti morali e sociali, all’economia e alla politica.

Il dibattito intellettuale è sempre più critico nei confronti di questo “nuovo” concetto diritto, particolarmente nella versione che esso ha assunto nell’attuale panorama giuridico. Un libro recentemente uscito a cura di Paolo Grossi *Ritorno al diritto*<sup>1</sup> fornisce un’articolata panoramica dei “capi d’accusa”, sintetizzabili nella denuncia di perdita di certezza.

Alla fine dell’Ottocento, era di trionfi per il pensiero scientifico e le sue applicazioni, se la scienza sembrava offrire un sapere finito e incontrovertibile, anche il diritto non era da meno<sup>2</sup>. Gli ideali della

---

· Dottoranda di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, Università Magna Graecia di Catanzaro.

<sup>1</sup> P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

<sup>2</sup> A sostenere l’integrazione del ragionamento scientifico con quello filosofico furono soprattutto i filosofi britannici, e in particolare Francesco Bacone e Thomas Hobbes. Fu l’inizio di un periodo che prende il nome di Età della Ragione e che produce i primi grandi filosofi moderni, ravvivando il legame tra filosofia e scienza, soprattutto matematica che risale alla Grecia presocratica. E seguendo il ragionamento di Bacone, il filosofo inglese John Locke arriva alla conclusione che la nostra conoscenza deriva solo dall’esperienza. Questo modo di vedere è conosciuto come empirismo.

concezione del diritto moderno erano ancorati su pochi, ma saldi pilastri: in cima ad ogni cosa, il sovrano che badava al bene dei suoi sudditi e puniva chi ne turbava la serenità; al di sotto, un popolo tranquillo che viveva in una società sicura e ordinata. Il progetto della modernità si fondava, quindi, sulla convinzione che la ragione umana (*rectius*, “il lume”) bastasse per rendere adeguatamente conto della realtà, permettendo di costruire un mondo di pace e di benessere. Il progetto era senz’altro nobile e ambizioso. Ma è ancora realizzabile, si domanda Grossi?

Nel *Ritorno al Diritto* Grossi mostra abilmente come con l’avvento del post moderno gli ideali illuministici implodono di fronte ad una realtà che si rivela più complicata, refrattaria a farsi irrigidire secondo schemi e categorie moderne. Si rende, pertanto, necessario promuovere una riflessione che trascende la dimensione univoca della legalità, tipica della modernità, troppo segnata da una predominanza del potere politico sul diritto, che vede lo Stato come unico produttore del diritto<sup>3</sup>, quale unica via per comprendere le ragioni che stanno dietro il diritto.

Diversi e molteplici sono, altresì, i rovesciamenti di scena che hanno costituito il grimaldello per incidere e modificare l’ordine precedente. Gran parte di questi mutamenti dipendono, per certi versi, dall’aver inteso superare un concetto troppo circoscritto di diritto e di scienza giuridica, ammantato dei tratti scientifici della esattezza e della precisione, fino a valorizzarne soltanto i caratteri formalistici, con esiti che si sono trascinati fino ad oggi. Invero, la possibilità di “nascondersi” dietro un’identità fittizia reca con sé il rischio di una comunicazione virtuale, ma le conseguenze sono reali. Secondo la nuova sensibilità giuridica, il diritto non corrisponde più solo ad una realtà giuridica oggettiva già data. È

---

<sup>3</sup> Un compito tanto più difficile in quanto viviamo in un’epoca che ha profondamente stravolto i rapporti sociali: il legame sociale è oggi divenuto un dato ambientale più che un’esigenza morale, l’individuo contemporaneo è sempre connesso, ma non in relazione con gli altri.

caduto il convincimento che un dato convenzionale come la *volutas legis* possa essere soltanto constatato. Il diritto all'inizio del Novecento è come «*un serpente che cambia pelle, quella moderna*»<sup>4</sup>.

Invero, quando agli inizi del secolo scorso la società, in grazia di un assetto dichiaratamente democratico, cede ad un pluralismo che è sociale e giuridico insieme, non può che ritenersi soffocante la ferrea costrizione legalitaria tanto che, al di là dei confini della legalità, c'è soltanto il regno dell'assoluta irrilevanza giuridica. Si avverte, pertanto, la necessità di una società aperta, quella che alcuni forse chiamerebbero troppo permissiva, proprio per la sua capacità di dare spazio a concezioni nuove e stimolanti, anche a costo di mettere a repentaglio alcuni dei suoi stessi presupposti. Ciò vuol dire riconoscere l'apertura del diritto verso dimensioni che il positivismo tradizionale ha messo ai margini della sfera giuridica: cioè, quelle dei fatti e dei valori.

Il passaggio dall'epoca moderna all'età postmoderna segna, infatti, l'irruzione dei fatti sociali, economici nel fenomeno giuridico, così da disegnare un paesaggio nuovo. Si entra nella dimensione postmoderna, a giudizio di Grossi, quando si afferma l'esistenza di un ordinamento che esige «*più società e meno stato*». Sull'altro versante, si assiste al recupero della relazione tra diritto e morale, che la tradizione giuspositivistica risolve invece in termini di netta separazione<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> L'espressione è di P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, *op. cit.*, Introduzione, VIII.

<sup>5</sup> Proprio a partire da questo risultato, il filosofo americano Ronald Dworkin inizia a tracciare l'importante distinzione, di tipo qualitativo, tra regole e principi, fondamentale per teorizzare la tesi della connessione concettuale tra diritto e morale che vedrà annoverati tra i sostenitori anche Robert Alexy. La letteratura in argomento è vastissima. Fra i molti approfondimenti sul tema, i contributi che ricevono particolare seguito sono: R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Massachusetts, Harvard University Press, 1977, 295; R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, trad. it a cura di L. Di Carlo, Il Mulino, Bologna, 2012, 718; M. ATIENZA, J. RUIZ MANERO, *Las piezas del derecho. Teoria de los enunciados jurídicos*, ARIEL, Barcellona, 1966; G. ZAGREBELSKY, *Diritto per valori, principi o regole?*, in «*Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 31, 2002, 865-897; R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, Parte II,

Sicuramente il progressivo inserimento dei principi nella costruzione di un concetto di diritto porta alla conclusione che la visione del vecchio positivismo non si presta a seguire lo sviluppo di una società (giuridica, economica e sociale) che appare sempre più svincolata dalle logiche asfittiche e rigide, proprie di quelle concezioni piegate all'ordine giuridico imposto dall'alto. Si iniziano, pertanto, ad elaborare cornici normative tanto più ampie quanto più volatili e delicati sono i profili sostanziali oggetto di regolazione.

L'impiego della forma, di per sé fisiologico ed anzi necessario per l'assolvimento della funzione regolatrice propria del diritto, non risulta, tuttavia, strettamente funzionale alla tutela degli interessi in gioco. La natura complessa, variegata e multiforme delle società contemporanee e le esigenze variabili di una vita dinamica, inducono a percorrere una strada che, affrancata da tentazioni nichiliste e formaliste, richiami l'interprete al suo precipuo compito di perseguire un'armonica composizione rispetto alla complessità del reale.

Così il giurista, progressivamente liberatosi dalla dittatura della legge, fa uso dell'interpretazione, che non si appiattisce sulle regole, ma è adeguatrice delle stesse al fatto. Questo cambio di rotta implica a sua volta un superamento delle tipizzazioni legislative, cui ci aveva abituato il positivismo, e un allontanamento dalle vecchie procedure sillogistiche. Legalismo, formalismo erano, infatti, gli unici canali attraverso cui il diritto scorreva: per comprendere un testo, bisognava lasciarsi dire qualcosa da esso. Con l'avvento dell'età postmoderna, le immagini egemoni dell'età moderna, legge, fattispecie, ordinamento chiuso ed esaustivo entrano in crisi. Tutto questo si riflette anche sul modo di

---

Cap. V, 2011; G. PINO, *Principi e argomentazione giuridica*, in *Ars Interpretandi*, 2009, 131-158, in ID., *I principi tra teoria della norma e teoria dell'argomentazione giuridica*, in "Diritto & Questioni pubbliche", Palermo, 2012; L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principali sta e costituzionalismo garantista*, in "Giurisprudenza costituzionale", 3, 2010, 2771-2816.

ragionare dei giuristi che non può ridursi ad un modo di ragionare chiuso a quello che succede nel mondo. Al contrario, l'attività dell'interprete, intesa come ricognitiva di verità assolute, scevra da valutazioni, come volevano i giuspositivisti tradizionali, può dirsi "disoccupata", per mancanza di verità assolute. Cade infranto il freddo idolo di un sapere perfetto, eterno e universale, che noi potremmo cercare soltanto di sempre meglio conoscere, ed ecco in sua vece il ritorno del ragionamento.

L'interprete è, quindi, chiamato a "ricostruire", e non più ad applicare le premesse per pervenire alla decisione finale, ecco allora che alla soluzione dei problemi si perviene per congetture, confutazioni, ragionamenti, non per pura constatazione. La qualificazione e la determinazione dei fatti dipende, quindi, dallo sforzo dell'interprete. Questo fa sì che le strade percorse dalla legge da un lato, e dall'attività creativa dell'interprete dall'altro, tendono progressivamente a convergere, ad unificarsi con il recupero del ragionamento giuridico. Il diritto è opinabile, si dà importanza al verosimile, valorizzando la centralità del contesto e la natura razionale della discussione dialettica. Nondimeno, ciò non avviene negando con forza il dogma positivista, anzi è il risultato di un processo in continua evoluzione che dimostra che qualcosa era stato seminato "sotto traccia"<sup>6</sup>.

In realtà, entro quell'arco di tempo, è un mondo intero che sta cambiando, recuperando importanti concetti di stretta attinenza pratica,

---

<sup>6</sup>Per rendersene conto basta analizzare quanto può accadere in un aula di giustizia, dove i giudici, a fronte di ricostruzioni alternative del fatto storico, procedono a constatare l'una e l'altra tesi, per poi decidere in forza del ragionamento, sui fatti contestati. La pratica della constatazione continua, quindi, ad essere impiegata, sebbene la decisione finale sia qualcosa di molto diverso da una pura applicazione al caso concreto del dato normativo. Questa constatazione è formulata anche da N. IRTI, *L'età della codificazione*, Giuffrè, Milano, 1999, 13, il quale ammette che all'indomani degli stravolgimenti bellici dei primi del Novecento, pur venendoci a trovare, sul piano giuridico, in una fase di transizione, «*il codice riesce a conservare una diffusa e profonda suggestione*».

fra cui la giustizia e la comunicazione<sup>7</sup>. Un cambiamento i cui effetti si riverberano anche su altri piani della conoscenza, come quello del sapere scientifico, dove si rivaluta l'importanza del probabile e dell'opinabile nel determinare le scelte. Le questioni scientifiche sono controverse da quando, Werner Heisenberg con il principio di indeterminazione, ha inferto un duro colpo alle categorie cartesiane di soggetto e oggetto, enunciando il primato dell'osservatore sulla cosa<sup>8</sup>.

Ed ancora, emerge l'attenzione al quotidiano, alla casistica, dimostrato dalla concretezza dell'esperienza dell'Europa giuridica<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> A partire dal 1958, con CHIAN PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation. La Nouvelle rhétorique*, PUF, Paris, 1958, trad.it., *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino, 1976, e S. TOULMIN, *Gli usi dell'argomentazione*, Einaudi, Torino, 1975, prende forma una nuova concezione del ragionamento giuridico, non più ancorato al campo della logica formale, di ispirazione sillogistica, ma collocato negli ambiti e nei contesti in cui sviluppiamo le nostre giustificazioni razionali. Entro questa prospettiva opera anche Jürgen Habermas che, sia pure adottando diverse indicazioni teoriche, promuove una nuova dimensione comunicativa, trasformando lo spazio pubblico in un sistema di formazione del consenso, in quanto luogo dove si può condividere gli interessi con altri cittadini, interessi che forse lo Stato non è in grado di soddisfare.

<sup>8</sup> Il carattere storico ed evolutivo, mai definitivo, della conoscenza scientifica viene messo in evidenza da Thomas Khun, il quale noto soprattutto per *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, teorizza che lo sviluppo del pensiero scientifico non si muove lungo binari obbligati, con una rigidità che lo obbligherebbe a ricorrere ad automatismi di tipo matematico. Al contrario, la scienza ha un'attitudine al cambiamento, che si manifesta nei momenti di "crisi", che ne consentono una rimodulazione della cornice teorica c.d. paradigma, la quale sostituendosi a quella vecchia determina lo spostamento di paradigma. Ciò consentirebbe alla scienza di sopravvivere, fino al presentarsi di altre anomalie. D'altra parte, questo è quanto è accaduto dopo la conferma della teoria della relatività postulata da Einstein.

<sup>9</sup> J. P. FITOUSSI, *Il dittatore benévolo*, Il Mulino, Milano, 2002, 14-15, consegna all'esclusiva dimensione pragmatica il progresso sociale e giuridico e una maggiore efficienza economica, affermando che «la consultazione la discussione a scadenze regolari dei grandi orientamenti di politica economica sono una garanzia di flessibilità e di adattabilità alle circostanze»

L'Europa è *una fucina giuridica*<sup>10</sup> orientata a snidare la dimensione sostanziale del fenomeno giuridico, che si nasconde al di là del dato formale della mera veste che ammantava gli istituti<sup>11</sup>. Si delinea, in tal modo, un quadro giuridico che vede tra le sue fonti l'operosità "creativa" dei giuristi nel corso della loro esperienza professionale sul campo. Ciò è dovuto al fatto che non si crede più che il giurista trovi sempre già pronti nella fucina del diritto positivo gli attrezzi adatti al suo lavoro, né che il rapporto legge-interprete sia unidirezionale, fatto solo di applicazione delle prima ad opera del secondo. Al contrario, succede spesso che l'interprete sia chiamato a ricostruire da sé gli strumenti di cui ha bisogno, strumenti di cui la legge (*rectius*, il diritto positivo) si appropria, generalizzandoli e rendendoli rigorosi<sup>12</sup>.

Non è un caso che, con la riformulazione del paradigma positivista emerga anche la piena consapevolezza della distinzione concettuale tra la disposizione, intesa come il testo scritto e adottato dal legislatore, e la

---

<sup>10</sup> P. GROSSI, *op. cit.*, 75.

<sup>11</sup> Tra i tanti interventi in tal senso, merita attenzione la pronuncia *Engel* del 1976 della Corte EDU, con la quale i giudici di Strasburgo hanno indicato i tre criteri sostanziali –qualificazione della sanzione da parte del sistema nazionale, natura della violazione e finalità della sanzione– alla luce dei quali una sanzione può definirsi afferente alla "materia penale", indipendentemente dalla qualificazione formale elaborata dal Legislatore nazionale. Criteri che progressivamente sono stati affinati, da ultimo nella nota sentenza *Gran Stevens e altri c. Italia*, sent. del 4 marzo 2014. In tal modo sono stati dissipati i dubbi interpretativi che avvolgevano l'istituto della confisca urbanistica (art. 44., comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/01), arrivando a qualificarla, in forza dei richiami criteri, come sanzione penale, con la conseguente applicazione delle garanzie convenzionali di cui agli articoli 6 e 7 CEDU.

<sup>12</sup> La regola giuridica non è più un concetto statico, preconstituito di cui si può parlare in termini di mera constatazione, prescindendo da un giudizio sul sentire comune. Al contrario, si vuole mettere a fuoco il suo aspetto evolutivo, l'idea cioè che il dato positivo abbia un'anima cangiante che, sebbene intrappolata nelle maglie formali della struttura normativa, aspetta di essere rivelata, non con schemi concettuali, ma alla luce del suo tempo.



norma, quale significato attribuito al primo attraverso l'interpretazione<sup>13</sup>. Non si ragiona in maniera generale, ma ci si concentra su situazioni concrete nello sforzo di trovare soluzioni pratiche sulla base dei principi e di regole, rifuggendo, in tal modo, da una via trascendentale. Oggi lo stato stesso legislatore crede che la legge sia insufficiente, laddove nel nuovo codice amministrativo fissa dei principi, che per loro natura abbisognano di interpretazione. Quindi è lo stato stesso che riconosce l'apporto prezioso dell'interpretazione del giudice e della dottrina. Di sicuro, non è stato e non è facile, per alcuni, assuefarsi a questa nuova visione del diritto, sempre più svincolata da riferimenti stabili, che si erano rivelati tanto utili per secoli. Forse, non è stato facile accettare tutto questo per il giurista positivo ortodosso, che si appiglia all'ovvio e al naturale, così come non è stato facile per gli intellettuali del sapere scientifico accettare i traguardi della rivoluzione popperiana<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sulla distinzione tra disposizione e norme e sui molteplici significati del concetto "significato" sono stati versati fiumi di inchiostro. Fra i molti contributi sul tema: U. SCARPELLI, *Norma*, in *Gli strumenti del sapere contemporaneo*, II – *I concetti*, Torino, UTET, 1985, 570 e ss che osserva «[...] potremmo dire paradossalmente che le norme non esistono: non esistono come enti a sé, indipendentemente dai procedimenti interpretativi»; ed ancora, R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011. All'approfondimento della accennate tematiche è strettamente correlato lo studio dell'attività interpretativa, attorno al quale si è concentrato lo sforzo di illustri teorici del diritto, fra i quali si segnala, a titolo meramente esemplificativo, il contributo di G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980; R. GUASTINI, *op. cit.*; ID., *Interpretare e argomentare. Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011

<sup>14</sup> È noto come il filosofo austriaco Karl Popper, ribaltando le speranze del neopositivismo, abbia avuto immensa influenza sugli scienziati, sostenendo che la scienza non è caratterizzata dal fatto che le sue teorie sono provate vere, ma solo dal fatto che possono essere provate false: le teorie sono buone nella misura in cui non sono state falsificate. Questo implica che non c'è nulla che sappiamo con certezza. Nondimeno, questa strada viene percorsa con fatica per l'uomo di scienza, che ancora crede fermamente che l'oggetto della scienza abbia una realtà unica, da dimostrare e constatare, ma non da argomentare.

Ad ogni modo, è indubbio che il mito dello statalismo-legalismo venga corroso, perché si avverte l'esigenza di un diritto sufficientemente duttile, coltivato nel campo del ragionamento pratico, più che mere norme scritte. L'obiettivo è di congedarsi dall'ansia della validità, per scegliere il criterio dell'efficacia<sup>15</sup>. E per raggiungere questo traguardo è necessario superare i miti della modernità<sup>16</sup>, ma, sottolinea Grossi, senza costruirne dei nuovi. Non bisogna credere che il giurista possa tutto: il diritto giurisprudenziale non è un mito.

Si può, pertanto, affermare che l'intuizione di Grossi è di avere compreso come possiamo avere una conoscenza giuridica condivisa e affidabile, anche senza certezze assolute. La mappa dei pregiudizi è intricata e diversificata, come una ragnatela che va a tessere intorno ad ogni elemento dell'esistenza; tuttavia, la razionalità, la competenza, l'analisi possono combattere una guerra efficace contro concetti sedimentati, che si contraddicono, luoghi comuni che sono emersi per negligenza, o per mera convenienza. Dalle pagine di questo libro si desume, infatti, che il bagaglio di conoscenze già confezionate è una sorta di muro che elide la libertà di comprendere da soli. È come andare a vivere in una casa ammobiliata, con un arredamento generico e buono per tutti, in cui chi ci viene a trovare ha tutto quello che serve, ma non ha la possibilità di capire chi siamo, come viviamo.

---

<sup>15</sup> In questi termini, si muovono i teorici della svolta argomentativa del diritto, iniziata a partire dagli anni '50 del Novecento, e fra tutti Chaim Perelman, per il quale la valida quell'argomentazione che produce un effetto di convinzione razionale nell'uditorio.

<sup>16</sup> Tra il Settecento e l'Ottocento si manifestano i tratti costitutivi della modernità: lo Stato è l'unico produttore del diritto, solo la legge ha il crisma della giuridicità; il diritto si risolve in una serie di imperativi, a cui corrisponde l'obbedienza. Entro questa cornice, il carattere essenziale dei comandi è garantito dalla certezza, perché essi consistono nello stabilire il trattamento giuridico necessario che si collega a comportamenti definiti in termini generali ed astratti dalle norme. L'obbedienza è garantita dalla coazione. La modernità vuole spiegare tutto, letteralmente spianare ogni piega.

È ovvio che se c'è una sapere già dato, un catalogo di interpretazioni della realtà già pronto, le strade da percorrere sono due: o un indolente adattamento, oppure un tentativo, reso quanto più faticoso possibile, di avere un proprio pensiero sulla mondo. Non c'è dubbio che i concetti precostituiti e i luoghi comuni spingano a non esplorare, a non procurarsi nuovi strumenti di conoscenza.

Nondimeno, procurarsi “nuovi strumenti” di conoscenza del fenomeno giuridico (quali sono i fatti e i valori), vuol dire abbandonare pian piano una serie di certezze generiche e riposanti per andare verso un pensiero più profondo e per questo autonomo. Ciò in quanto, i luoghi comuni e dati convenzionali che il pensiero giuridico moderno dispensa come certezze scolpite sulla pietra, come tali indiscutibili, servono soltanto ad accettare un'idea alta di verità, quanto rara, e distante dallo sterminato terreno del pressappoco, in cui pure viviamo, discutiamo e pensiamo. Questo modo di ragionare sul diritto non ci obbliga mai a parlare di assoluta certezza, di conclusioni definitive, che ci impedirebbero di apprendere ulteriormente, ma ci permette di convergere su convinzioni di credibilità arbitrariamente alta. Ed è di questo che è fatto il sapere giuridico.

L'incertezza non è eliminabile. Possiamo ridurla, ma non farla sparire. Per questo non dobbiamo farne un incubo. Al contrario, dobbiamo accettarle come compagna della nostra vita. È lei che rende la vita interessante, che ci porta l'inaspettato. È lei che ci permette di restare aperti a conoscere di più. Siamo limitati e mortali, e accettando la limitatezza della nostra conoscenza, possiamo imparare, e trovare il fondamento per questa conoscenza. Che non è la certezza: è l'affidabilità, la fiducia.

Questa è la chiave per far funzionare il pensiero giuridico. D'altra parte qualcuno ci aveva messo in guardia, quando alla domanda “che cosa sappiamo con assoluta certezza riguardo al mondo”, la risposta suggerita

nell'antichità da Pirrone di Elide<sup>17</sup>, e in tempi moderni da alcuni dei filosofi più grandi, come David Hume<sup>18</sup>, è stata: nulla.

---

<sup>17</sup> Pirrone nacque sull'isola greca di Elide e fu il primo filosofo a porre il dubbio al centro del suo pensiero. La sospensione del giudizio sulle varie credenze era per lui l'unica reazione ragionevole alla fallacia dei sensi, e al fatto che entrambi gli aspetti opposti dell'argomentazione potessero sembrare validi. Pirrone non ha lasciato testi scritti, ma ha ispirato la Scuola dello scetticismo greco, da cui si è sviluppata la sospensione del giudizio per trovare la tranquillità della mente.

<sup>18</sup> Con una pregevole chiarezza, Hume nel suo *Trattato sulla natura umana*, 1739, rivolge un occhio scettico al problema della conoscenza e contesta con vigore l'idea che siamo nati con "idee innate", un caposaldo del razionalismo: «*Nei nostri ragionamenti riguardo ai fatti esistono i gradi immaginabili di certezza. L'uomo saggio, quindi, proporziona la sua credenza all'evidenza*».